

Prot. n. 72727 del 06/10/2025

Determina Direttoriale
CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura ed Agrumicoltura

Oggetto: sottoscrizione di un contratto per la costituzione di un impianto commerciale delle varietà di Citrus denominate 'Ionio' e 'Galatea' – **Sede di Acireale.**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui viene approvato il nuovo Statuto del CREA;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottati rispettivamente con Delibere del Consiglio di amministrazione n. 111-2022 e n. 112-2022 assunte nella seduta del 12 ottobre 2022;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2024 con cui il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e la successiva riunione di insediamento del Consiglio di amministrazione in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;

VISTO il Decreto presidenziale prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con cui la Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;

RICHIAMATE le proprie determine prot. n.0000438 del 04/01/2022 e prot.n.0097270 del 07/11/2024 con la quale sono stati nominati quali responsabili di sede del CREA-OFA, il Dott. Gianluca Baruzzi (sede di Forlì), la Dott.ssa Elisa Vendramin (sede di Roma), la Dott.ssa Milena Petriccione (sede di Caserta) e la Dott.ssa Silvia Di Silvestro (sede di Acireale) fino al 31 dicembre 2025 e il Dott. Fabrizio Carbone (sede di Rende) fino al 05/11/2026;

VISTA la nota Prot. n. 0058857 del 28/07/2025, con la quale si dispone il rientro del Dott. Gianluca Baruzzi, dal 1° agosto 2025, quale Responsabile della Sede di Forlì, a seguito di un periodo di assenza e la conseguente cessazione dall'incarico di sostituzione *ad interim* del Dott. Marco Pietrella,

CREA - Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
CREA - Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops
Via Settimio Severo, 83 - 87036 Rende (CS) Sede amministrativa
Via di Fioranello, 52 - 00134 Roma
Via Torrino, 3 - 81100 Caserta
Via La Canapona, 1bis - 47121 Forlì
Corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT)
Via Nursina, 2- 06049 Spoleto (PG)

@ ofa@crea.gov.it | ofa@pec.crea.gov.it
W www.crea.gov.it
T +39 0984 4052
T +39 06 7934811
T +39 0823 256201
T +39 0543 89428
T +39 095 7653111
T +39 0743 49743

formalizzate con proprie determinazioni prot. n. 0000477 dell'08/01/2025 e prot.n. 0020343 del 17/03/2025;

VISTO l'art. 1, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 18;

VISTO l'art. 3, comma 2 dello Statuto sopra indicato, ai sensi del quale il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del CREA prot. n. 0024805 del 18/03/2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23/03/2022;

VISTO l'art. 12 della legge 241/90 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici", ai sensi del quale il CREA determina i criteri e le modalità per il conferimento a terzi dei propri titoli di proprietà industriale/intellettuale tramite cessione o licenza per lo sfruttamento commerciale dei medesimi e di altri risultati delle proprie ricerche;

VISTI gli artt. 11 e 16 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CREA che individuano tra i compiti del Direttore Generale e dei Direttori dei Centri la stipula di diverse tipologie di Contratti di valorizzazione;

CONSIDERATO che nell'ambito della sua missione istituzionale il CREA svolge attività di miglioramento genetico vegetale nel settore dell'agrumicoltura;

PRESO ATTO che, attraverso tale attività, sono state ottenute, presso la Sede di Acireale di questo Centro di ricerca, le varietà di agrumi denominate Ionio (C6925; domanda di privativa comunitaria 2019/2333), e Galatea (A145; privativa comunitaria 2017/1004);

CONSIDERATO che il CREA, per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) ha inteso acquisire, con Avvisi prot. 21565 del 23/05/2017, prot. 41664 del 19/10/2017 e prot. 11547 del 19/02/2020, manifestazioni di interesse da parte di OO.PP., finalizzate alla sottoscrizione di Contratti di Valutazione non esclusivi, per il territorio italiano, di varietà e selezioni di Citrus (Programma Fast-track), e che gli Avvisi includevano le suddette varietà;

VISTE le proprie Determinazioni n. 238 del 08/05/2018 e n. 84399 del 16/09/2021 con le quali, a seguito della pubblicazione degli Avvisi di cui al punto precedente, sono state individuate le OO.PP. ritenute idonee a sottoscrivere Accordi di Valutazione di Varietà di Citrus (Programma Fast-track);

VISTO l'"Accordo di valutazione, nel territorio italiano, di varietà di Citrus", sottoscritto in data 15/12/2021 tra il CREA e la O.P. Terre e Sole di Sicilia Soc. Cons. a r.l. (prot. 118313 del 15/12/2021);

SEDE LEGALE

via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (Italy)
C.F. 97231970589 | P.I. 08183101008

VISTA la richiesta della O.P. Terre e Sole di Sicilia Soc. Cons. a r.l. (acquisita con prot. 65190 del 08/09/2025) di costituire un impianto commerciale delle varietà Ionio e Galatea;

CONSIDERATO che tutte le OO.PP. aderenti al Programma Fast-Track già da tempo sono a conoscenza della possibilità di manifestare interesse per iniziative analoghe riguardante le stesse selezioni;

VISTA la nota prot. n. 68352 del 19/09/2025 del referente per la gestione della proprietà intellettuale della Sede di Acireale che non ravvisa cause ostative alla costituzione di un impianto commerciale delle varietà Ionio e Galatea da parte della O.P. Terre e Sole di Sicilia Soc. Cons. a r.l.;

RITENUTO quindi che sussistono le condizioni per la sottoscrizione di un Contratto per la costituzione di un impianto commerciale delle varietà di *Citrus* denominate 'Ionio' e 'Galatea';

RICHIAMATO lo schema del Contratto di cui sopra che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determina;

per le ragioni e le finalità indicate in premessa,

ASSUME LA DETERMINAZIONE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente Determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Di approvare lo schema del "Contratto per la costituzione di impianto commerciale delle varietà di *Citrus* denominate 'Ionio' e 'Galatea' nel territorio italiano" che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi con O.P. Terre e Sole di Sicilia Soc. Cons. a r.l., P. IVA 03973490877, con sede in S.P.99 Contrada Cittadino – 95048 SCORDIA (CT)

Art.3

Di trasmettere copia del presente provvedimento al CREA-Ufficio Trasferimento tecnologico (UDG5) per i successivi adempimenti di competenza e della stessa verrà data adeguata pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

F.to IL DIRETTORE
Dott. Enzo Perri

**CONTRATTO PER LA COSTITUZIONE DI IMPIANTO COMMERCIALE
DELLE VARIETA' DI CITRUS DENOMINATE 'IONIO' E 'GALATEA'**

tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**) con sede legale in via della Navicella 2/4, 14 – 00184 Roma, Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della _____, nella sua qualità di Direttore Generale del CREA, nata a _____ il _____;

e

L'Organizzazione dei Produttori Terre e Sole di Sicilia Soc. Cons. a r.l. (di seguito denominata **OP**), Partita IVA 03973490877, con sede in S.P.99 Contrada Cittadino – 95048 SCORDIA (CT), nella persona di _____, nella sua qualità di legale rappresentante della OP, nato a _____ il _____;

Premesso che

- a) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.lgs. n. 454 del 29.10.1999, modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le sue finalità istituzionali attraverso i Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto approvato con decreto n. 7439 del 9 gennaio 2024 del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) Nell'ambito della sua missione istituzionale, il CREA svolge attività di miglioramento genetico e favorisce lo sviluppo e l'adozione dell'innovazione tecnologica sviluppata presso le proprie strutture scientifiche nei settori produttivi, assicurandone un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- c) Il CREA intende assicurare alle varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- d) La sede di Acireale (CT) del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) svolge studi e ricerche inerenti la genetica ed il miglioramento genetico degli agrumi;
- e) Al fine di diffondere e valorizzare alcune nuove varietà di agrumi selezionate negli ultimi anni, il CREA-OFA ha inteso avviare un programma di valutazione del materiale genetico disponibile in diversi ambienti pedoclimatici dell'Italia meridionale (Programma Fast-Track);
- f) Per dare seguito a quanto sopra, il CREA per il tramite del Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA) ha inteso acquisire, con avvisi prot. 21565 del 23/05/2017, prot. 41664 del 19/10/2017 e prot. 11547 del 19/02/2020, manifestazioni di interesse da parte di OO.PP., finalizzate alla sottoscrizione di Contratti di Valutazione non esclusivi, per il territorio italiano, di varietà e selezioni di Citrus;

- g) A seguito dei predetti avvisi sono stati sottoscritti “Contratti di valutazione, nel territorio italiano, di selezioni e varietà di Citrus” in forma non esclusiva, con 11 OO.PP. interessate;
- h) Tra i contratti di cui al punto precedente ricade l’“Accordo di valutazione, nel territorio italiano, di varietà di Citrus”, sottoscritto in data 15/12/2021 tra il CREA e la OP (prot. 118313 del 15/12/2021), Allegato 1 al presente Contratto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- i) Per quanto previsto all’art. 10.2 dell’accordo di valutazione la OP ha richiesto di poter avviare la costituzione di un impianto commerciale della varietà Galatea già oggetto delle attività di valutazione e prima del termine di tale attività (prot. 65190 del 08/09/2025);
- j) Contestualmente la stessa OP, ha richiesto ulteriore materiale di propagazione per la varietà Ionio, seppure non oggetto dell’accordo di valutazione di cui sopra, per costituire un impianto commerciale.

si conviene e si stipula quanto segue

costituendo le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente Contratto

Art.1 Oggetto del Contratto

- 1.1 Il CREA concede alla OP, che ne ha fatto richiesta sotto la propria responsabilità e prima della conclusione delle attività di valutazione agronomica, il diritto non esclusivo ad impiantare le Varietà Ionio e Galatea, al fine della costituzione del relativo impianto commerciale.
- 1.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto la OP accetta di applicare le medesime condizioni di Galatea anche a Ionio che, pertanto, si intende integrata nell’accordo di valutazione richiamato in premessa (All.1) al fine di avviare contestualmente anche la fase di valutazione agronomica.
- 1.3 Per quanto sopra, fermo restando i contenuti del presente Contratto, restano validi i precedenti impegni intercorsi tra le Parti relativi all’attività di valutazione delle selezioni di *Citrus* oggetto dell’Accordo di valutazione richiamato in premessa (All.1).

Art. 2. Territorio

- 2.1 Alle condizioni dettate dal presente Contratto, il CREA concede alla OP, che accetta, il diritto di effettuare l’impianto commerciale delle Varietà di cui all’Art. 1 limitatamente al territorio italiano e presso le aziende associate alla OP e individuate ai sensi del successivo art. 6.

Art. 3 Fornitura del materiale

- 3.1 La fornitura del materiale di propagazione delle Varietà di cui all’Art.1 necessario alla costituzione di un impianto da 2.000 piante di Ionio e 4.660 piante di Galatea sarà a cura della sede di Acireale (CT) del CREA-OFA.

- 3.2 La OP delegherà un'azienda vivaistica di fiducia per la fornitura di piantine da vivaio. La OP dovrà comunicare per iscritto al CREA-OFA le generalità dell'azienda vivaistica. I costi delle piante ed il loro successivo mantenimento saranno a carico della OP. La OP potrà delegare l'azienda vivaistica per provvedere alla costituzione di sezioni incrementali per ottenere il numero di piante indicate all'art. 3.1.
- 3.3 Resta fermo che le varietà oggetto del presente Contratto resteranno di esclusiva proprietà del CREA e nessuna ulteriore moltiplicazione potrà essere avviata dalla OP senza espressa autorizzazione scritta del CREA, in risposta a richiesta formale della OP.

Art. 4. Durata del Contratto

- 4.1 Il presente Contratto avrà validità a partire dalla data della comunicazione del CREA di avvenuta sottoscrizione e terminerà contestualmente alla conclusione delle attività previste nel "Accordo di valutazione nel territorio italiano di varietà di Citrus" (All. 1).

Art. 5. Corrispettivo

- 5.1 Per l'acquisizione del diritto ad impiantare le Varietà Ionio e Galatea il CREA stabilisce un valore forfetario per marza di 1,4 €. Ciò nelle more di una stima reale del potenziale commerciale, essendo gli ibridi ancora oggetto di valutazione. Le royalty definitive da versare al CREA per le varietà verranno stabilite alla fine del periodo di valutazione, ai sensi del punto 10.1 dell'Accordo di valutazione ancora vigente (Allegato 1), e prima dell'eventuale sottoscrizione di un Contratto di licenza ai fini della valorizzazione commerciale delle varietà. La OP si impegna pertanto a sanare l'eventuale differenza nel valore forfetario rispetto a quello finale.
- 5.2 Per la fornitura del materiale di cui al precedente punto 3.1 e per l'acquisizione del diritto ad impiantare le varietà di cui al punto 5.1, la OP verserà al CREA un corrispettivo di 9.324,00 € + IVA. Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto corrente n° 218660 intestato a: "CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale la seguente dicitura: "OFA-Acireale Contratto impianto commerciale IONIO e GALATEA".

Art. 6. Impegni delle parti e responsabilità

- 6.1 La OP si impegna a rispettare le clausole stabilite dal presente Contratto adottando tutte le misure necessarie per evitare la sottrazione abusiva di materiale vegetale delle varietà dall'impianto.

- 6.2 La OP comunicherà al CREA-OFA i nominativi delle aziende ad essa associate che intendono effettuare l'impianto commerciale, presso le proprie sedi, e comunicherà altresì per iscritto al CREA-OFA l'esatta ubicazione (coordinate GPS) delle parcelle in cui verrà effettuato l'impianto.
- 6.3 Il CREA si impegna a fornire il materiale di propagazione secondo quanto stabilito al precedente Art. 3.

Art. 7. Diligenza della OP

- 7.1 Il materiale vegetale delle varietà in oggetto potrà essere utilizzato dalla OP e dalle aziende ad essa associate preventivamente comunicate al CREA-OFA, al solo fine di costituire e avviare il futuro impianto commerciale. A tal fine la OP, in rappresentanza delle aziende comunicate secondo il punto 6.2, consentirà eventuale accesso alle parcelle di cui al punto 6.2, previa comunicazione entro i 7 giorni precedenti da parte dei ricercatori del CREA-OFA.

Art. 8. Mutazioni

- 8.1 Il CREA ha ottenuto la privativa comunitaria presso l'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) per Galatea (privativa comunitaria n. 2017/1004) e presentato domanda di privativa per la varietà Ionio (2019/2333), e ne è pertanto il titolare;
- 8.2 Ogni eventuale mutazione delle varietà in oggetto dovrà essere immediatamente segnalata al CREA-OFA, e resterà di proprietà del CREA.

Art. 9. Garanzie

- 9.1 Le varietà Ionio e Galatea sono ancora oggetto di valutazione e pertanto vengono fornite allo stato in cui si trovano e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse.
- 9.2 Il CREA-OFA non sarà responsabile per eventuali danni che la OP possa subire o provocare a seguito dell'impianto delle varietà in oggetto.

Art. 10. Contraffazioni

- 10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, la OP si impegna a collaborare con CREA-OFA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione e/o usi non autorizzati delle varietà nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenire tali contraffazioni e/o usi non autorizzati.
- 10.2 Qualora la OP venga a conoscenza di possibili contraffazioni, usi non autorizzati delle suddette varietà o comportamenti scorretti lesivi dei diritti oggetto del presente Contratto da parte di terzi, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto al CREA-OFA.

10.3 In caso di accertata contraffazione delle varietà, le Parti concorderanno in buona fede eventuali azioni legali congiunte.

Art. 11 Risoluzione e Regime successivo alla risoluzione

11.1 Fermi restando i rimedi previsti dal presente Contratto e dalla normativa vigente, e senza pregiudizio per gli stessi, il CREA avrà diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto nel caso in cui la OP si rendesse inadempiente anche ad uno solo degli obblighi assunti, ovvero qualora dovesse essere risolto per qualunque motivo l'Accordo di valutazione di riferimento (Allegato 1).

11.2 In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto, il CREA-OFA provvederà ad intimare l'inadempimento alla OP, a mezzo raccomandata A/R e/o a mezzo posta elettronica certificata, con l'espresso avvertimento che in caso di inottemperanza nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della detta comunicazione il Contratto si intenderà risolto di diritto.

11.3 Conseguentemente alla risoluzione, la OP e le aziende comunicate secondo il punto 6.2 non potranno più disporre del materiale vegetale fornito e dovranno provvedere alla distruzione del materiale in corso di valutazione e del materiale utilizzato per la costituzione dell'impianto commerciale. La verifica dell'avvenuta distruzione del materiale vegetale sarà effettuata dal CREA-OFA a seguito della comunicazione da parte dell'OP dell'avvenuta distruzione che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla risoluzione.

Art. 12. Clausola risolutiva espressa

12.1 Il CREA potrà risolvere unilateralmente il presente Contratto qualora sia accertata la responsabilità della OP per eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione degli obblighi previsti dal presente Contratto e chiedere di conseguenza la distruzione del Materiale come indicato al precedente punto 11.3.

Art. 13. Legge applicabile e controversie

13.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

13.2 Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Contratto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 14 Registrazione e spese

- 14.1 Il presente Contratto, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi ai sensi dell'art.1 lettera b) della tabella parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
- 14.2 L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.
- 14.3 Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Contratto, sono a carico dell'OP.

Art. 15. Responsabilità

- 15.1 La OP solleva il CREA da ogni responsabilità con riguardo a qualsiasi danno, richiesta di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti del CREA, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi di cui al presente Contratto.

Art. 16. Comunicazioni e Disposizioni generali

- 16.1 Il CREA, nella persona del Direttore Generale, dà mandato per la gestione e l'esecuzione del presente Contratto, al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA).

Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio come segue:

Per il CREA

.....

Per la OP

.....

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

Salvo ove altrimenti richiesto, le comunicazioni potranno essere effettuate con ogni mezzo scritto, ivi compresa l'e-mail, purché la Parte inviante ne conservi copia.

- 16.2 Le Parti prendono reciprocamente atto del contenuto del presente Contratto e si obbligano a darvi esecuzione secondo buona fede.
- 16.2 Il presente Contratto, costituito da n. 10 premesse e n. 18 articoli, viene sottoscritto unicamente in forma digitale e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

16.3 L'OP comunicherà alle proprie aziende associate gli obblighi assunti nel presente Contratto e le informerà del proprio consenso all'accesso alle parcelle sperimentali da parte del personale del CREA-OFA, al fine di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 7

Art. 17 Trattamento dei dati personali

- 17.1 Titolare del trattamento è il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - con sede in Roma, via della Navicella n. 2/4 - CAP 00184 che si impegna a compiere l'insieme delle operazioni di trattamento dei dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento) e del Dlgs. n. 196/2003, così come modificato dal Dlgs.101/2018.
- 17.2 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali ad essi riferiti avvenga in violazione della citata normativa hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del Regolamento o a proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 del Regolamento).
- 17.3 Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Art. 18 Codice di condotta e Dichiarazione sostitutiva

- 17.1 La Società ha l'obbligo di rispettare, estendere e far rispettare a tutti i propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (c.d. Codice generale), nonché il Codice di comportamento dei dipendenti del CREA approvato con Delibera del C.d.A. n. 66 del 14 dicembre 2017 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, al seguente link:
https://www.crea.gov.it/documents/20126/0/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf che integra il suddetto "Codice generale", a cui fa espresso rinvio. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR n. 62/2013 comporterà la risoluzione del contratto, così come il mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia di anticorruzione contenute nella Dichiarazione sostitutiva allegata come parte integrante del presente Contratto.

Per CREA

Il Direttore Generale
(firmato digitalmente)

Per OP

Il Rappresentante legale
(firmato digitalmente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(da inviare unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, residente a _____ via _____ in qualità di legale rappresentante di _____ (denominazione o ragione sociale), con sede a _____ via _____ Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Indirizzo di posta elettronica ordinaria _____

Indirizzo di posta elettronica certificata _____ (solo per ditte italiane)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall' art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000

D I C H I A R A

- per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1 c.9 lettera e) della L. 190/12 e ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, che non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti di (nome ditta) ed i dirigenti e i dipendenti del CREA
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, che per (nome e cognome) non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai tre anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative del CREA
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: *"I dipendenti che, negli ultimi anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"*
- ai sensi dell'art. 2, c.3 del D.P.R. n. 62/2013, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del CREA, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 14/12/2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e reperibile al link <https://www.crea.gov.it/atti-generalisti> e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai dipendenti e collaboratori di (nome ditta), per quanto applicabile, il suddetto Codice;
- di avere letto e compreso l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali allegata, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati

_____, il _____, _____
(Località) (Data) (Firma e timbro)